

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 dicembre 2013

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prospetta l'opportunità che la programmazione delle future attività della Giunta sia effettuata in modo tale da evitare la convocazione di sedute in concomitanza con quelle di altre Commissioni.

Il PRESIDENTE preannuncia che sarà convocato per mercoledì della prossima settimana, alle ore 13,30, un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori, nel corso del quale potrà essere esaminata anche la questione segnalata dal senatore Buemi.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il CASSON (*PD*) il quale evidenzia preliminarmente che, in data 22 novembre 2013, il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta, avanzata il 22 maggio 2013 dal Giudice per le inda-

gini preliminari del tribunale di Firenze, dottor Fabio Frangini, di autorizzazione all'utilizzazione, nel procedimento n. 14867/08 RGNR – 1460/09 RG GIP, delle intercettazioni di alcune conversazioni del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 4).

Relativamente al riparto di competenza tra Camera e Senato, va sottolineato che recentemente, in relazione al Doc. IV n. 2 (richiesta di utilizzo di intercettazioni nei confronti di Verdini, Dell'Utri e Cosentino), la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno convenuto di adottare, limitatamente ai casi di richieste di utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze di terzi, un criterio di riparto tra i due rami del Parlamento volto a radicare la competenza in capo alla Camera di attuale appartenenza del parlamentare. Tale criterio è stato seguito dalla Giunta, oltre che come detto in relazione al Doc. IV n. 2 (richiesta di utilizzo di intercettazioni nei confronti di Verdini, Dell'Utri e Cosentino), anche per il Doc. IV n. 1, recante una richiesta di utilizzo di intercettazioni, effettuate su utenze di terzi, nei confronti del senatore Verdini, avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Va poi evidenziato che sia nel caso del Doc. IV n. 1 sia nel caso del Doc. IV n. 4, l'autorità giudiziaria competente (nel primo caso il tribunale di Roma, nel secondo il tribunale di Firenze) ha seguito, per l'individuazione della Camera competente, un criterio ermeneutico incentrato sull'attuale *status* del parlamentare, e non quindi sulla carica dallo stesso rivestita al momento dei fatti. Si precisa a tal proposito che il comma 3, primo periodo, dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede che la richiesta di autorizzazione «è trasmessa direttamente alla Camera competente» *dal giudice per le indagini preliminari*.

Alla luce di quanto fin qui evidenziato e delle intese pregresse raggiunte fra Camera e Senato, il relatore ritiene ravvisabile una competenza del Senato in relazione al documento in titolo.

Passando ad altri aspetti, si sottolinea che il Giudice dell'udienza preliminare ha nel caso di specie ritenuto le conversazioni intercettate rilevanti e la loro intercettazione casuale, considerando quindi le stesse sottoposte ad autorizzazione «successiva» delle Camere, come disposto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

La richiesta di autorizzazione in esame concerne 114 conversazioni telefoniche, registrate tra il mese di marzo 2008 e il mese di dicembre 2009. Tale numero va tuttavia rapportato con il numero complessivo delle intercettazioni effettuate nel medesimo procedimento, pari a 50.000.

Il senatore Verdini, iscritto nel registro degli indagati in data 12 luglio 2010, è imputato, in concorso con altri, per le seguenti fattispecie criminose:

reati di associazioni a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, costituita allo scopo di commettere diversi delitti di appropriazione indebita di denaro in danno del Credito Cooperativo Fiorentino;

reati di bancarotta fraudolenta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del codice penale e degli articoli 237, 216, n. 1, 223, primo

comma, 219, primo comma, del Regio decreto n. 267 del 1942, realizzati attraverso una serie di condotte distrattive;

reati di cui al combinato disposto degli articolo 110 del codice penale, 237 e 223, secondo comma, n.1 in relazione agli articoli 2621 del codice civile e 219, primo comma, del Regio decreto n. 267 del 1942, attraverso i quali il senatore in questione ha concorso a cagionare il dissesto del predetto istituto bancario attraverso l'esposizione nel bilancio di fatti materiali non corrispondenti al vero, con l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico e al fine di conseguire un ingiusto profitto;

reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 173-*bis* del Decreto legislativo n. 58 del 1998, in quanto allo scopo di conseguire un ingiusto profitto sono state esposte false informazioni nel prospetto del Credito Cooperativo Fiorentino relativo all'offerta al pubblico di obbligazioni di taluni prodotti finanziari;

reato di cui all'articolo 2629-*bis* del codice civile (omessa comunicazione del conflitto di interessi), in quanto in qualità di presidente del predetto istituto bancario il senatore Verdini ometteva di dare notizia agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli interessi che aveva per conto proprio o di terzi in talune operazioni;

reato, commesso in concorso con altri, di cui all'articolo 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);

reati di cui al combinato disposto degli articoli 110 del codice penale e 137-*bis* del decreto legislativo n. 385 del 1993, avendo fornito dolosamente al credito cooperativo fiorentino notizie false circa la causale di un finanziamento ad una società;

reato di cui agli articoli 81 del codice penale e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva talune fatture per operazioni inesistenti;

reati di cui agli articoli 4 della legge n. 659 del 1981 e 7 della legge n. 195 del 1974, in quanto in qualità di parlamentare riceveva finanziamenti illeciti da talune società, in violazione delle sopracitate disposizioni di legge;

tre distinti reati di truffa (indicati alle lettere Q, R ed S della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni emessa dalla Procura di Firenze) in relazione agli articoli 640 e 640-*bis* del codice penale, realizzati in concorso con altri.

Si precisa infine che il giudice per le indagini preliminari nella richiesta di autorizzazione rivolta al Senato evidenzia, in relazione al requisito di occasionalità delle intercettazioni in questione (alla luce di quanto sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale ravvisabile in proposito, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007), che solo dopo aver acquisito la documentazione presso il Credito Cooperativo Fio-

rentino e presso le società coinvolte, «*il PM ha potuto svolgere le opportune operazioni di raccordo, di verifica e di riscontro di tutti gli elementi, evidenziandosi solo all'esito di tale lavoro il rilievo investigativo delle conversazioni*». Sempre nella richiesta testé citata il GIP, relativamente al requisito della necessità dell'atto (di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010), sottolinea l'utilità delle comunicazioni captate alla valutazione di tutti gli elementi posti dal pubblico ministero alla base della sua richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del senatore Verdini, ritenendo che «*tutte le 114 conversazioni appaiono rilevanti in tale contesto ai fini della valutazione dell'ipotesi accusatoria*».

Tutto ciò premesso in sede di esposizione preliminare dei fatti, il relatore si riserva di formulare una proposta conclusiva in merito alla richiesta di autorizzazione in esame dopo aver ascoltato in audizione l'interessato, convocato dal Presidente Stefano, ai sensi dell'articolo 135 comma 5 del Regolamento, nella prossima seduta prevista per mercoledì 11 dicembre alle ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica dei titoli di nomina a senatori a vita del maestro Claudio Abbado, della professoressa Elena Cattaneo, dell'architetto Renzo Piano e del professor Carlo Rubbia

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, fa presente che all'ordine del giorno della seduta odierna è prevista la verifica dei titoli di nomina dei senatori a vita sulla quale, per prassi costante del Senato repubblicano, il relatore è lo stesso Presidente della Giunta.

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 30 agosto 2013, ha nominato senatori a vita: il maestro Claudio Abbado, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo artistico e sociale; la professoressa Elena Cattaneo per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale; l'architetto Renzo Piano per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo artistico e sociale ed il professor Carlo Rubbia per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale.

A seguito di tale nomina la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è chiamata a verificare la sussistenza, nei nuovi nominati, dei titoli indicati nel citato decreto presidenziale, nonché il concorso degli altri requisiti di legge, e quindi a deliberare sulla legittimità del provvedimento e sulla convalida delle predette nomine a senatore a vita.

La Giunta infatti, ai sensi della norma generale di cui all'articolo 19, comma 4, del Regolamento del Senato, procede alla verifica dei titoli di ammissione dei senatori. Inoltre, secondo la norma specifica dell'articolo

19 del Regolamento per la verifica dei poteri, esercita un controllo di legittimità sui titoli di ammissione dei senatori a vita.

Alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è pervenuta la seguente documentazione:

– per quanto concerne il maestro Claudio Abbado:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 agosto 2013, con il quale il maestro Claudio Abbado è nominato senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo artistico e sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

c) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività del maestro Claudio Abbado.

– per quanto concerne la professoressa Elena Cattaneo:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 agosto 2013, con il quale la professoressa Elena Cattaneo è nominata senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

c) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività della professoressa Elena Cattaneo.

– per quanto concerne l'architetto Renzo Piano:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 agosto 2013, con il quale l'architetto Renzo Piano è nominato senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo artistico e sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

c) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività dell'architetto Renzo Piano.

– per quanto concerne il professor Carlo Rubbia:

a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 agosto 2013, con il quale il professor Carlo Rubbia è nominato senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la nascita, la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici;

c) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività del professor Carlo Rubbia.

Attualmente i senatori vitalizi per meriti sono pertanto cinque dal momento che la nomina a senatori a vita del maestro Claudio Abbado, della professoressa Elena Cattaneo, dell'architetto Renzo Piano e del professor Carlo Rubbia si aggiunge a quella del professor Mario Monti, avvenuta nella scorsa legislatura, ed essendo nel frattempo venuti a mancare il senatore Giulio Andreotti (il 6 maggio 2013) ed il senatore Emilio Colombo (il 24 giugno 2013).

Pertanto non si ripropongono i noti problemi interpretativi del passato, in ordine ai quali si rinvia alla relazione svolta nella seduta della Giunta del 21 novembre 2001, in occasione della verifica dei titoli di nomina a senatore a vita della professoressa Rita Levi Montalcini.

Infatti, dopo l'interpretazione estensiva del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, operata dai Presidenti della Repubblica Pertini (1984) e Cossiga (1991), in seguito il Presidente Scalfaro non ha effettuato nomine nel corso del suo mandato, mentre il Presidente Ciampi ne ha effettuate cinque, ma attendendo che il numero di senatori per merito scendesse nel 2001 sotto il limite del valore di cinque e rispettando tale limite, sino alla fine del suo mandato. Il presidente Napolitano, nel corso del suo primo mandato, ha nominato un solo senatore a vita (Monti), mentre ne ha nominati altri quattro (Abbado, Cattaneo, Piano e Rubbia) a inizio del secondo.

In questo modo, dunque, la citata disposizione costituzionale è stata ricondotta alla sua rigorosa interpretazione iniziale, nel senso che i senatori di nomina presidenziale non possono superare il numero di cinque.

Ritengo poi doveroso ricordare che, sul piano giuridico, non si rinviene la previsione espressa di termini (minimi o massimi) entro cui il Senato debba procedere al giudizio sulla verifica dei titoli di nomina a senatore a vita. È però questione controversa se tra la data della nomina e quella in cui si procede alla verifica dei titoli debba trascorrere il lasso minimo di tempo previsto in generale per i senatori elettivi, in quanto «nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione» (articolo 87, ultimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, applicabile anche al Senato a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553). Non si vuole certo in questa sede affrontare la complessa questione della vigenza anche per i senatori a vita del termine dilatorio ricordato, né della sua eventuale strumentalità rispetto al penultimo comma del citato articolo 87 (riguardante la possibilità di presentare ricorsi elettorali entro venti giorni dalla proclamazione), né tanto meno se possa ipotizzarsi una legittimazione a presentare ricorsi contro la nomina di senatori a vita in mancanza di norme che espressamente prevedano tale facoltà.

Comunque sia – anche se forse non a caso la prassi ha visto numerosi episodi di senatori a vita convalidati prima del decorso di venti giorni dalla data della comunicazione del decreto di nomina (dalla quale il senatore a vita entra nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento del Senato) – essendo il decreto del Presidente della Repubblica di nomina dei citati senatori a vita risalente al 30 agosto 2013 (e comunicato il 4 settembre 2013), in ogni caso, se non altro a scanso di qualsiasi ipotetica contestazione e come ebbi modo di ricordare nella seduta del 17 settembre scorso, l'esame della Giunta ai fini del giudizio di convalida dei senatori a vita (a norma dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri) è avvenuto decorso comunque il termine di venti giorni.

Ricordo infine che l'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri recita: «*Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati*

a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge».

Si apre il dibattito.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*), nel rilevare come per quanto concerne il maestro Abbado, l'architetto Piano e il professor Rubbia sono notori i meriti artistici e scientifici legati alla rispettiva attività professionale, avanza qualche perplessità in ordine alla nomina della senatrice Cattaneo dal momento che sulla base del cenno illustrativo sulla sua personalità ed attività non sembrano emergere quei requisiti, valori e meriti di carattere superiore che giustificano il titolo, di rango così alto, di senatore a vita.

Per tali ragioni, preannuncia un voto di astensione.

Ad avviso del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) la Giunta non è chiamata ad esaminare nel merito gli elementi che hanno condotto il Presidente della Repubblica a nominare i senatori a vita in argomento, ma si deve limitare a verificare l'osservanza delle condizioni e dei requisiti di legge, esercitando, quindi, un controllo di mera legittimità. Si tratta, peraltro, di considerazioni che ha già avuto modo di affermare in occasione di altre questioni che hanno interessato la competenza della Giunta.

In merito poi alle argomentazioni di senso critico avanzate dalla senatrice Alberti Casellati, reputa che il *curriculum* della senatrice a vita Cattaneo sia di alto livello.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla convalida dei senatori a vita.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) si associa alle osservazioni sviluppate dalla senatrice Alberti Casellati, esprimendo nel contempo profondo rispetto per la persona e l'opera di ricercatrice scientifica della senatrice Cattaneo. Tuttavia, dal cenno illustrativo sull'attività condotta dalla menzionata senatrice si evince che il fulcro della sua opera ruota intorno alla direzione di un laboratorio di biologia delle cellule staminali e farmacologia delle malattie neuro-degenerative che cura importanti ricerche e progetti. Ritiene che la nomina di senatore a vita chiami in causa meriti eccezionali ed altissimi che augura possano essere effettivamente raggiunti in futuro grazie all'impegno professionale di ricercatrice della senatrice Cattaneo. Tuttavia, tali meriti non sembrano essere pienamente suffragati dalla lettura del *curriculum* presente nella documentazione.

D'altro canto, in relazione alla nomina anche degli altri senatori a vita, non si comprende il richiamo ai cosiddetti meriti sociali.

Le argomentazioni richiamate lo inducono pertanto a ritenere opportuna una integrazione istruttoria volta ad acquisire la documentazione necessaria per attestare gli altissimi meriti scientifici della senatrice Cattaneo

e per attestare gli altissimi meriti sociali riconosciuti a tutti e quattro i senatori a vita.

Secondo il senatore PAGLIARI (*PD*), in merito alla nomina dei senatori a vita l'aspetto politico – ampiamente trattato nel dibattito pubblico – va tenuto separato dall'aspetto propriamente di diritto che è di stretta competenza della Giunta, in coerenza, del resto, a quanto ha avuto modo di affermare in occasione di recenti e rilevanti questioni che sono state trattate da questo organo.

Ritiene quindi che se non si vuole piegare il diritto alla convenienza politica del momento, in virtù delle norme regolamentari ricordate dal Presidente nella sua esposizione introduttiva, la Giunta è chiamata ad una valutazione esclusivamente formale, di contenuto oggettivamente ristretto rispetto alle valutazioni che sono di norma effettuate nell'ambito della convalida dei senatori elettivi. Si tratta quindi di effettuare una verifica formale, circoscritta alle condizioni di legittimità del decreto presidenziale, oltre che degli altri requisiti prescritti dalla legge. Non si possono quindi introdurre elementi valutativi di merito su una scelta che appartiene in modo insindacabile al Presidente della Repubblica, scelta che, ad esempio ed in linea del tutto ipotetica, sarebbe censurabile se non fossero allegati titoli idonei a fondare la nomina dei senatori a vita.

In tal senso, reputa che non vi sia alcun fondato motivo per un'ulteriore istruttoria documentale; pertanto, la richiesta avanzata dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Malan deve considerarsi inammissibile, non trovando alcuno spazio giuridico poiché, come detto, la Giunta non può effettuare un sindacato di merito in ordine alle scelte fatte dal Presidente della Repubblica.

In conclusione, preannuncia il proprio voto favorevole sulla convalida alla nomina dei senatori a vita.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), nel concordare con i senatori che hanno posto l'accento sulla valutazione strettamente formale e giuridica cui è tenuta la Giunta in questa sede, giudica negativamente l'istituto in sé dei senatori a vita, al di là degli indubbi meriti di cui si sono insigniti le personalità alle quali il Capo dello Stato ha attribuito tale titolo. In particolare, se pur è possibile configurare in astratto la nomina onorifica a senatore a vita, non si comprende come tali personalità possano ricevere emolumenti, del tutto ingiustificati alla luce del fatto che non dovrebbero svolgere alcuna attività politica.

Per queste ragioni, preannuncia il proprio voto non favorevole.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel richiamare la Giunta a maggiore ragionevolezza in merito all'esame della verifica dei titoli dei senatori a vita, si rende perfettamente conto che in una parte dell'opinione pubblica sono state avanzate alcune perplessità che in modo particolare hanno investito la nomina della professoressa Cattaneo, forse perché, nell'immaginario collettivo, l'attribuzione della carica di senatore a vita rappresenta un

riconoscimento attribuito al termine di un'attività professionale. Rileva poi che anche il dibattito sugli emolumenti assegnati ai senatori a vita è un ulteriore segno dei tempi; tuttavia, al di là di questi elementi, la Giunta non costituisce la sede per esprimere i propri sentimenti e, conseguentemente, sarebbe auspicabile che sulla verifica dei titoli dei senatori a vita non si producano disaccordi o divisioni.

Nella fattispecie, non nutre alcun dubbio sulla legittimità delle nomine in argomento, rispetto alle quali esprime quindi l'auspicio che vi sia una valutazione unanime.

La senatrice DE MONTE (*PD*) ricorda che la verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita è disciplinata dall'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri nel quale si specifica che la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nei nominati, dei requisiti di legge. Pertanto, non spetta alla Giunta una valutazione di merito che si sovrapporrebbe a quella già effettuata dal Presidente della Repubblica; è quindi inimmaginabile una doppia valutazione che rischierebbe poi di introdurre una impropria comparazione. Compito della Giunta è quindi quello di verificare la regolarità formale del decreto di nomina, nonché la sussistenza dei requisiti di età, nascita, cittadinanza e godimento dei diritti civili e politici. Conseguentemente, non possono essere valutati gli altissimi meriti che hanno condotto il Capo dello Stato ad insignire tali personalità, dal momento che a livello puramente teorico solo l'assenza assoluta dei predetti meriti sarebbe sindacabile. Tuttavia, nella fattispecie non ricorrono tali estremi e, pertanto, a suo avviso, le predette nomine vanno dichiarate valide.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) condivide la posizione di coloro che hanno sottolineato come la Giunta sia chiamata in tale sede ad esercitare una mera verifica formale, senza avventurarsi nella valutazione di merito dei titoli di ammissione dei senatori a vita. Nel preannunciare quindi il proprio voto favorevole, reputa auspicabile che possa raggiungersi un consenso unanime.

Il senatore DELLA VEDOVA (*ScPI*), nel preannunciare il proprio voto favorevole, reputa che dovrebbe essere motivo di orgoglio la nomina dei predetti senatori a vita, compresa la senatrice Cattaneo, nomina che rappresenta un segnale di attenzione nei confronti della comunità scientifica.

Si ritiene poi contrario ad abolire l'istituto dei senatori a vita perché la loro nomina costituisce una ragione di lustro per l'istituzione del Senato oltre che l'occasione preziosa per una maggiore osmosi del mondo politico con le eccellenze del Paese.

Il senatore CUCCA (*PD*) fa presente che nell'ambito dei lavori preparatori che hanno condotto al Regolamento per la verifica dei poteri, pro-

prio in merito al significato dell'articolo 19 – avente ad oggetto la verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita – si rileva che la verifica cui è chiamata la Giunta non può comportare un sindacato di merito in ordine alla scelta discrezionale del Presidente della Repubblica.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) coglie l'occasione per precisare che la richiesta di integrazione documentale, sostenuta anche dal senatore Malan, non è in alcun modo legata ad una impropria equiparazione tra merito ed età circa il fondamento della nomina a senatore a vita. Reputa poi auspicabile che gli stessi senatori a vita possano partecipare assiduamente ai lavori del Senato in modo che tale istituzione possa beneficiare della loro competenza e professionalità.

In merito poi a quanto da ultimo ricordato dal senatore Cucca, si permette di fornire una lettura diversa dei lavori preparatori poiché, da una parte, in tale ambito viene ricordato che al fine di precisare l'estensione degli accertamenti previsti dall'articolo 19 si può fare rinvio alla formula con cui solitamente il Presidente del Senato dichiara convalidate le nomine di senatori a vita, nel senso che il Presidente del Senato informa che la Giunta ha comunicato di aver verificato la sussistenza dei titoli di ammissione, dei requisiti indicati nel decreto presidenziale di nomina, nonché del concorso degli altri requisiti di legge. Tuttavia, nell'ambito degli stessi lavori preparatori, si aggiunge altresì che il primo tipo di verifica non presenta generalmente difficoltà, riguardando l'accertamento della regolarità formale del decreto di nomina. Più complesso appare invece il secondo tipo di verifica.

Si chiede quindi le ragioni per cui, in tale contesto, si è richiamata la maggiore complessità di questo ulteriore aspetto della verifica cui è chiamata la Giunta, anche perché la discrezionalità insita nella scelta compiuta dal Capo dello Stato – verso il quale nutre il massimo rispetto – non può mai tradursi in arbitrio, poiché tale scelta deve essere esercitata nell'ambito di quelle ristrette personalità che possono essere ritenute tali da aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Reputa quindi che se tale verifica appare più complessa è anche perché essa non può limitarsi esclusivamente al riscontro formale della documentazione attestante la nascita, la cittadinanza e il godimento dei diritti civili e politici dei senatori a vita.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce come la Giunta non possa entrare nelle valutazioni di merito svolte dal Presidente della Repubblica, visto che, stante il tenore letterale dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, occorre unicamente riscontrare la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza della documentazione attestante gli altri requisiti di legge. In tal senso, un principio di oggettività deve caratterizzare i lavori della Giunta, al di là delle convenienze politiche del momento; la Giunta, pertanto, non può trasformarsi nel luogo dove vengono consumate delle vendette o siano consolidate delle amicizie. Sarebbe un ulteriore segnale di

delegittimazione delle istituzioni parlamentari se non ci si attenesse alle regole richiamate.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ribadisce come la verifica cui è tenuta la Giunta in questo momento riguarda soltanto l'ambito di legittimità formale poiché il sindacato di legittimità si limita al riscontro degli elementi formali a supporto della nomina effettuata dal Capo dello Stato.

Secondo il senatore CRIMI (*M5S*), al di là delle proprie convinzioni negative sull'istituto in sé dei senatori a vita, ritiene che non vi siano molti dubbi in merito alla verifica di legittimità riguardante il decreto presidenziale di nomina, mentre qualche riserva potrebbe ad esempio essere sollevata sul rispetto dei requisiti minimi, come ad esempio quello di cittadinanza, i quali non appaiono sufficientemente evidenziati nella documentazione acquisita e neppure richiamati nello stesso decreto presidenziale di nomina. Se quindi può concordare con coloro che sostengono che la Giunta non sia titolata nell'esercitare un sindacato di merito, ritiene comunque doveroso un più puntuale accertamento dei requisiti minimi prescritti dalla legge, accertamento che al limite potrebbe anche estendersi alla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai senatori interessati. Infine, avanza alcune riflessioni sull'ipotesi che le disposizioni della cosiddetta legge Severino possano riguardare anche i senatori a vita. In conclusione, preannuncia un voto di astensione.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la verifica dei titoli di nomina a senatore a vita ha percorso una procedura che risulta assimilabile a quella già svolta nell'ambito della convalida dei senatori elettivi, ritiene che non vi siano le condizioni per poter richiedere ulteriori documenti, nel senso richiesto da alcuni senatori, dal momento che l'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri prevede un controllo di legittimità da parte della Giunta.

In ogni caso, anche per tenere nel giusto conto le considerazioni svolte nella seduta odierna, si riserva di formulare una proposta conclusiva in merito alla verifica dei titoli di nomina a senatori a vita, esprimendo fin da ora l'auspicio che non vi siano divisioni all'interno della Giunta.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che, a differenza dei senatori elettivi, per i senatori a vita non sussiste alcun preliminare accertamento da parte delle autorità amministrative.

A tale rilievo si associa anche il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.